

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – I° parte**

di Guido Martinelli

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri, 1° agosto, la [circolare 18/E/2018](#) con la quale ha ufficializzato le risultanze dei lavori del **tavolo tecnico Coni – Agenzia delle entrate**.

Il documento di prassi, dopo un'ampia premessa sullo stato della **disciplina fiscale** delle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, entra nel merito di una serie di quesiti che erano stati portati all'attenzione della Amministrazione da parte della **commissione Coni** guidata dal dott. Mancino.

L'Agenzia fornisce una serie di importanti prese di posizione che sicuramente, nel bene e nel male, serviranno a definire molti dei **contenziosi** attualmente pendenti avanti le varie commissioni tributarie.

Nelle premesse viene ricordato come, a partire dal 2019, l'inserimento da parte degli **organismi** affiliati nel **registro Coni** delle attività poste in essere dai sodalizi iscritti consentirà *“una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è quindi particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti”*.

Viene confermato che le **società sportive dilettantistiche** *“ancorché non persegano scopo di lucro mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale”* e, pertanto, a loro sarà applicabile la disciplina degli **enti commerciali**, fatto salvo per quanto disposto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/02](#) sull'applicabilità della **L. 398/1991** e delle *“altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”*, ivi comprese, a conferma di quanto già indicato nella [circolare 21/E/2003](#) quelle contenute dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), ossia la **defiscalizzazione** ai fini dei redditi dei **corrispettivi specifici** versati dai tesserati.

Nel merito la circolare fornisce importanti chiarimenti sulle modalità applicative della **L. 398/1991** confermando che per l'individuazione dei **proventi** conseguiti nell'esercizio di **attività commerciali** si dovrà fare riferimento al **momento in cui si è percepito il corrispettivo**, salvo che, anteriormente alla percezione, sia stata **emessa fattura**: in tal caso andranno computati anche gli **importi fatturati anorché non riscossi**.

In merito ai chiarimenti forniti sulle modalità applicative dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) va evidenziato che, secondo l'Amministrazione, la **somministrazione di cibi e bevande** resa in locali interni delle associazioni e società sportive dilettantistiche *“deve in ogni caso considerarsi esclusa dalla decommercializzazione di cui all'articolo 148 comma tre del Tuir”*, salvo che questa

non rientri nell'ambito dei due eventi *“decommercializzati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, L. 133/99”*.

Viene confermato che anche le **società sportive dilettantistiche di capitali** senza fine di lucro, per avvalersi delle agevolazioni di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), come già affermato nella ricordata [circolare 21/E/2003](#) devono inserire in **statuto** le clausole di cui al **comma 8** del citato articolo.

Importante chiarimento viene fornito sui rapporti tra attività sportive e riforma del terzo settore: *“le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del terzo settore fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del terzo settore in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”*.

Conclusa la disamina di **carattere generale** la circolare passa a definire alcuni **quesiti** con conclusioni che, per il loro effetto innovativo, dovranno essere attentamente valutate.

Dopo aver confermato che per l'opzione per l'applicazione della **L. 398/1991** potrà essere ritenuto sufficiente il **comportamento concludente**, anche in assenza di comunicazione preventiva alla SIAE (salvo l'applicazione della sanzione di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 471/1997](#)) l'Amministrazione finanziaria entra nel merito di quali sono i **proventi** per i quali potrà trovare applicazione il **regime forfetario** di cui alla **L. 398/1991**.

In tale ambito, riprendendo e ufficializzando una posizione che era stata in origine assunta dalla Direzione Regionale del Piemonte, viene precisato che l'applicazione del **regime agevolativo** di cui alla **L. 398/1991** è limitata alle **attività connesse alle attività istituzionali**. Pertanto, ad esempio, l'Agenzia precisa che non potranno godere di tale regime agevolativo i **proventi riscossi per attività non più riconosciute come sportive dal Coni** o quelle dirette alla **vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'ente si avvalga di strumenti pubblicitari** o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE  
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >